

n. 2508/2020 v.g.



Tribunale di Roma

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

viste la nota trasmessa dall'ufficio avente ad oggetto "VR società semplice"; il decreto con cui si dava avvio al procedimento; l'ulteriore nota trasmessa dall'ufficio;

premessi che: in data 26 settembre 2019, il notaio ha chiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese della società semplice VR società semplice, costituita con atto pubblico del 20 settembre 2019 (rep. n. 5593) fra le società estere Ldm Investment LLC e Ccs Investments LLC, intervenute in atto tramite il loro amministratore sig. Claudio; con la stessa domanda è stata richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dell'amministratore della società semplice nella persona del sig. Claudio; l'iscrizione nel registro delle imprese è stata eseguita il 4 ottobre 2019;

osserva quanto segue.

L'ufficio del registro ha chiesto al Giudice del registro delle imprese di Roma di valutare la sussistenza dei presupposti per disporre la cancellazione, dal registro delle imprese, dell'iscrizione, eseguita in data 4 ottobre 2019, della nomina del Sig. Claudio quale amministratore della VR società semplice, società quest'ultima costituita, in data 20 settembre 2019, con atto redatto dal notaio Raimondo Zagami (rep. n. 5593) fra le società estere Ldm Investment LLC e Ccs Investments LLC.

In particolare, l'ufficio del registro dubita che, nelle società personali in generale e nella società semplice in particolare, l'amministrazione possa essere affidata ad un soggetto estraneo alla compagine sociale.



Ciò posto, questo Giudice del registro delle imprese ritiene che l'iscrizione in argomento sia stata eseguita nel ricorrere dei presupposti di legge, dovendosi dare risposta affermativa al quesito posto dall'ufficio.

Va subito evidenziato come, secondo un orientamento, dottrinario e giurisprudenziale, nelle società personali, il potere di amministrazione può essere riconosciuto in via esclusiva ai soci. Tale orientamento si fonda, essenzialmente, sulla considerazione che, in tale tipologia di società, l'attività di amministrazione sarebbe connaturata o, comunque, connessa alla qualità di socio, come riconosciuto, direttamente e indirettamente, dal legislatore. Infatti, in primo luogo, mentre per le società di capitali la legge ammette espressamente che l'amministratore possa essere una persona diversa dai soci, la figura dell'amministratore estraneo non è contemplata nella disciplina delle società di persone. In particolare, con riferimento alla società semplice, il primo comma dell'art. 2257 c.c. prevede che, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri; parimenti, il primo comma dell'art. 2258 c.c. stabilisce che, se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Infine, la conclusione ora riportata sarebbe confermata dal disposto dell'art. 2267 c.c. a mente del quale, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Ebbene, ritiene questo Giudice di non condividere un siffatto orientamento (una apertura alla nomina di un amministratore non socio della società personale si ritrova in un *obiter dictum* di Cass., 12 giugno 2009, ove si legge che gli artt. 2252 e 2259 c.c. operano su piani diversi, essendo l'uno destinato a regolare il rapporto tra i soci, l'altro il rapporto tra la società e l'amministratore; anche perché può risultare nominato amministratore chi socio non è).

In primo luogo, giova evidenziare come, anche nelle società personali, ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica che si voglia dare al rapporto di amministrazione, la qualifica di amministratore - già sotto il profilo *ontologico* - appare distinta ed autonoma rispetto alla qualità di socio. Come è stato notato, infatti, il rapporto di amministrazione è fonte per l'investito di diritti, poteri, obblighi e responsabilità diversi e distinti da quelli che allo stesso competono come socio.

Ma la circostanza che la qualità di socio non sia consustanziale alla



attività di amministrazione è reso evidente dalla stessa disciplina delineata dal legislatore. Come è noto, infatti, la riforma del diritto societario ha espressamente ammesso che le società di capitali possano assumere partecipazioni in società di persone anche assumendo la qualità di socio illimitatamente responsabile (art. 2361 secondo comma c.c. secondo il quale l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio). Conseguentemente, ben potrebbe sussistere (come, peraltro, avvenuto nel caso di specie) una società di persone interamente partecipata da società di capitali. Ciò posto, l'amministrazione della società partecipata dovrebbe (o potrebbe, a seconda dei orientamenti in rassegna) essere affidata alla società di capitali partecipanti, ammettendosi, oggi, la nomina di una persona giuridica ad amministratore di una società di persone (Giudice del registro Roma, 1 giugno 2020; Trib. Milano 27 febbraio 2012). Tuttavia, appare evidente come, in tale ipotesi, la società persona giuridica amministratore della società personale dovrebbe avvalersi, nel concreto espletamento dell'incarico, del proprio organo amministrativo o, comunque, di soggetto da essa designato. Tanto è vero che si è già osservato che la condizione perché la nomina di una persona giuridica ad amministratore di una società in nome collettivo possa legittimamente avvenire è costituita dalla circostanza che la prima designi per l'esercizio della funzione amministrativa della società amministrata un componente persona fisica della propria organizzazione, ancorché non necessariamente coincidente con il proprio legale rappresentante: questa persona fisica assumerà gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore (Giudice del registro Roma, 1 giugno 2020, cit.; Consiglio notarile di Milano, massima n. 100). Conseguentemente, peraltro, le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore andranno eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata (potendo comunque quest'ultima variare sulla base non già della nomina della società amministrata, ma per una determinazione interna della società persona giuridica amministratrice).

Quanto appena evidenziato rileva in questa sede perché dimostra che lo svolgimento, in concreto, dell'attività di amministrazione non richiede - si ribadisce, sotto il profilo *ontologico* - anche la (contemporanea)



qualità di socio della società di persone. Infatti, come accennato, i soci sono i titolari originari ed esclusivi del potere di iniziativa, che è diverso dal potere di amministrare e che si manifesta anche con lo stabilire i criteri di amministrazione della società e con il nominare gli amministratori. Tali poteri non vengono perduti dai soci in caso di nomina di un amministratore terzo perché essi conservano, comunque, i poteri di controllo, revoca e sostituzione.

In definitiva, una volta ammessa la possibilità di una partecipazione di società di capitali a società di persone diviene giocoforza inevitabile ammettere una «dissociazione» tra la qualità di socio e la attività di amministrazione.

Ciò posto, anche gli elementi che l'orientamento qui non condiviso riprende dalla disciplina positiva delle società di persone non appaiono, in realtà, decisivi per precludere la possibilità della nomina di un amministratore non socio.

In particolare, l'esclusione in argomento può valere, soltanto, per le società in accomandita semplice, laddove il legislatore è stato esplicito, avendo previsto che l'amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari (art. 2318, secondo comma c.c.): nel disegno normativo, quindi, questo modello societario è caratterizzato dal fatto che la gestione è e può essere affidata solo ai soci accomandatari, dovendosi ritenere che l'uso dell'avverbio assuma in modo inequivocabile il significato di una statuizione negativa in ordine all'ammissibilità di amministratori che non siano soci accomandatari.

Ma una siffatta conclusione non può essere condivisa per le società semplice ed in nome collettivo. E, invero, come appena rilevato, quando il legislatore ha voluto vietare l'attribuzione dell'amministrazione ad un estraneo, lo ha fatto espressamente con la conseguenza che, in mancanza di una norma contraria e di fronte alla completa autonomia lasciata alle parti nel campo dell'amministrazione, sembra difficile negare che l'amministrazione possa essere affidata ad un non socio.

In questa prospettiva, lo stesso primo comma, secondo periodo, dell'art. 2257 c.c. che pure prevede che l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, fa salva la «diversa pattuizione», pattuizione che, in difetto di ulteriori limitazioni dettate dalla norma, deve riferirsi non solo al sistema di amministrazione, ma anche alla possibilità di nomina di un non socio.

Sotto il profilo sistematico, poi, per negare la possibilità in argomento, occorrerebbe individuare una norma posta inderogabilmente a



tutela dei terzi e la cui applicabilità postuli necessariamente che l'amministratore sia un socio della società di persone.

Ora, per le società in nome collettivo, il problema, già in astratto, non si pone. Infatti, pur ritenendo che la nomina di un amministratore estraneo possa costituire un espediente per eludere il principio della responsabilità personale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, tutti i soci sono sempre e comunque responsabili personalmente nei confronti dei creditori sociali, siano o meno investiti dell'amministrazione della società. La posizione dei terzi creditori della società non sarebbe perciò in alcun modo compromessa da una clausola statutaria che alla fine riservi l'amministrazione della società ad un terzo.

Con riferimento alle società semplici, viene, in senso contrario, richiamato il disposto di cui all'art. 2267 c.c. a mente del quale, per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Si evidenzia, in questa prospettiva, che se fossero pattuite l'esclusione della solidarietà e/o la limitazione della responsabilità dei soci che non agiscono e fosse al contempo attribuita l'amministrazione ad un non socio, non vi sarebbe più alcun socio illimitatamente responsabile.

Il rilievo - che pure coglie fondatamente la necessità di una tutela dei terzi - non impedisce, tuttavia, a monte, l'ammissibilità della nomina di un amministratore non socio, ma implica semplicemente che tale ammissibilità sia condizionata alla mancata stipulazione di patti di esclusione della solidarietà o di limitazione della responsabilità dei soci.

In altre parole, l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina ad amministratore di una società semplice di un soggetto non socio è condizionata alla verifica (da parte dell'ufficio stesso) dell'inesistenza di patti di esclusione o di limitazione della responsabilità dei soci. Parimenti, una volta iscritta questa nomina, l'ufficio del registro dovrà rifiutare l'iscrizione di patti sociali che implicino le suddette esclusioni o limitazioni.

In questa prospettiva, la nomina di un terzo quale amministratore di una società semplice non implica alcuna lesione per i diritti dei terzi: anzi, potrebbe determinare per gli stessi un possibile vantaggio dal momento che, per ogni atto compiuto in nome della società, i creditori potrebbero sempre agire nei confronti dei singoli soci e, qualora il comportamento dell'amministratore estraneo costituisca un fatto illecito, aggredire anche



il patrimonio personale di quest'ultimo.

In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni (e con gli accorgimenti indicati), appare legittima, nelle società semplici, la nomina ad amministratore di un soggetto estraneo alla compagine sociale.

Ciò posto, nel caso di specie, non risultando agli atti patti sociali limitativi della responsabilità dei soci della VR società semplice, deve necessariamente concludersi per la legittimità della iscrizione, eseguita in data 4 ottobre 2019, avente ad oggetto la nomina del Sig. Claudio ad amministratore della società.

p.q.m.

visto l'art. 2191 c.c., dichiara che non sussistono i presupposti di legge per disporre la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione, eseguita nel registro delle imprese in data 4 ottobre 2019, concernente la nomina del Sig. Claudio ad amministratore della società VR società semplice

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 23 marzo 2021

Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)

